

Legge sull'Università della Svizzera italiana

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, visti il messaggio 11 ottobre 1994 n. 4308 del Consiglio di Stato e il rapporto 30 agosto 1995 n. 4308 R della Commissione speciale «Università», decreta

Art. 1 Natura e scopo

- 1 È istituita l'Università della Svizzera italiana (in seguito detta Università) con personalità propria e sede a Lugano.
- 2 L'Università provvede per il tramite di facoltà e istituti propri, o integrati nella sua struttura accademica, all'insegnamento e alla ricerca nei campi dove possono essere conseguiti:
 - a) una qualità scientifica di rilevanza internazionale;
 - b) uno sviluppo conforme alle risorse disponibili e alla domanda.
- 3 L'Università persegue l'inserimento del Ticino e della Svizzera italiana nella politica confederale universitaria e della ricerca.
- 4 La lingua ufficiale dell'Università è l'italiano.

Art. 2 Rapporti con il Cantone

- 1 L'Università è autonoma, riserva le competenze del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.
- 2 Il Cantone versa all'Università il capitale di dotazione, attribuisce crediti quadro periodici e rversa i contributi della Confederazione e degli altri Cantoni.
- 3 Il finanziamento dell'Università avviene anche secondo modalità di gestione privata.
- 4 L'Università è esente da imposte cantonali e comunali.
- 5 Il controllo finanziario avviene, come per i conti del Cantone, per il tramite degli organi dell'amministrazione cantonale.
- 6 Le contestazioni tra Università e Cantone derivanti dall'applicazione di questa legge sono giudicate dal Tribunale amministrativo quale istanza unica.

Art. 3 Competenze delle autorità cantonali

- 1 Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato:
 - a) attribuisce il capitale di dotazione, approva i crediti quadro, accompagnati dalla pianificazione finanziaria e di sviluppo;
 - b) statuisce sulla creazione e sulla

soppressione di facoltà proprie;
c) statuisce sull'integrazione accademica di facoltà e di istituti creati da altri enti;
d) ratifica gli accordi con altre università che comportano conseguenze finanziarie per il Cantone.

2 Il Consiglio di Stato:

- a) rappresenta l'Università davanti al Gran Consiglio e agli organi confederali;
- b) emana il regolamento di applicazione della presente legge e ratifica i regolamenti dell'Università che comportano conseguenze finanziarie per il Cantone;
- c) può affidare all'Università, d'intesa con essa e riservate le competenze del Gran Consiglio, compiti di diritto pubblico in materia di insegnamento e ricerca;
- d) istituisce la Commissione indipendente di ricorso giusta l'art. 7.

Art. 4 Libertà di insegnamento

È garantita la libertà di insegnamento e di ricerca.

Art. 5 Facoltà e titoli di studio

- 1 Le facoltà godono di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, compatibilmente con il coordinamento universitario.
- 2 Titoli di studio e abilitazioni sono rilasciati dalle facoltà, che decidono pure, nell'ambito della propria sfera di attività, sul riconoscimento di formazioni e di titoli rilasciati da terzi.
- 3 Interventi dei poteri pubblici sono possibili soltanto in virtù di leggi o concordati.

Art. 6 Organi dell'Università

- 1 Organi dell'Università sono il Consiglio dell'Università e i Consigli di facoltà.
- 2 Altri organi possono essere previsti dal regolamento di applicazione della presente legge e dallo statuto dell'Università.

Art. 7 Commissione indipendente di ricorso

- 1 È istituita la Commissione indipendente di ricorso.
- 2 Il Consiglio di Stato ne designa i membri e le regole di funzionamento.
- 3 Essa è presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario.
- 4 La Commissione è competente a decidere i ricorsi contro decisioni relative ai rapporti tra l'Università, docenti, ricercatori e altri dipendenti nonché studenti, uditori e altri utenti.
- 5 Per rapporti di diritto privato la Commissione assume la funzione di autorità di conciliazione obbligatoria.

Art. 8 Consiglio dell'Università

- 1 Il Consiglio dell'Università è l'organo superiore dell'Università e provvede:
 - a) ad adottare lo Statuto ed i regolamenti generali dell'Università;
 - b) alla ripartizione delle risorse tra le facoltà;
 - c) agli atti di pianificazione e gestione che interessano più facoltà;
 - d) a disciplinare le procedure di assunzione dei docenti e del personale direttivo ed alla ratifica dei loro contratti d'impiego;
 - e) a presentare al Consiglio di Stato, e per suo tramite al Gran Consiglio, un rapporto annuale sull'Università.
- 2 Esso si compone dei rappresentanti delle facoltà e di almeno 11 membri designati, ogni 4 anni, dal Consiglio di Stato.
- 3 Il Consiglio dell'Università può designare al suo interno un comitato con mansioni esecutive.

Art. 9 Consigli di facoltà

- 1 I Consigli di facoltà sono gli organi superiori di ciascuna facoltà. Essi provvedono:
 - a) ad adottare i regolamenti di facoltà, segnatamente per l'ammissione, gli esami, il rilascio di titoli di studio;
 - b) a designare i propri organi esecutivi.
- 2 Il regolamento di applicazione ne definisce la composizione.

Art. 10 Rapporti con docenti, ricercatori e dipendenti

- 1 I rapporti dell'Università con i docenti, i ricercatori e gli altri dipen-

denti sono retti dal diritto privato. Si applica il Codice delle obbligazioni. È garantita la libertà accademica.

- 2 I rapporti dell'Università con dirigenti e docenti ai quali sono attribuiti incarichi di carattere istituzionale, sono retti da un apposito regolamento di diritto pubblico.

Art. 11 Rapporti con studenti e utenti

- 1 I rapporti dell'Università con gli studenti, gli uditori e gli altri utenti sono retti dagli appositi regolamenti.
- 2 Possono essere previste tasse di frequenza o per l'uso di infrastrutture, fino a concorrenza dei costi al netto dei sussidi federali o intercantionali; nel fissarle va tenuto conto della necessità di contenere il divario di oneri rispetto ai ticinesi che studiano fuori Cantone, come pure delle possibilità di aiuto per chi fosse nell'impossibilità economica di sopportarle.
- 3 L'ammissione di utenti può essere limitata:
 - a) per effetto dei titoli di studio richiesti, conformemente all'articolo 5 cpv. 2, nel rispetto di leggi e accordi internazionali e intercantionali;
 - b) per tenere conto della capienza di strutture e sussidi didattici, oltre la quale sarebbe compromessa la qualità dell'insegnamento;
 - c) per mantenere ragionevoli proporzioni tra utenti di diversa provenienza.

Art. 12 Istituzioni create da terzi

- 1 Facoltà e istituti creati da terzi, finanziati in modo rilevante da questi ultimi e aventi organi indipendenti propri, possono essere integrati nella struttura accademica e beneficiare per il tramite dell'Università dell'aiuto pubblico se:
 - a) rispondono ai requisiti dell'articolo 1 cpv. 2 e 3, dell'articolo 4 e dell'articolo 5 della presente legge;
 - b) non perseguono scopo di lucro e sottostanno al controllo annuale dei conti;
 - c) si inseriscono nella politica universitaria cantonale.
- 2 I contributi consistono in:
 - a) un importo per ogni studente ticinese, come ai criteri previsti



Foto Turrina Press SA

- dall'Accordo intercantonale sul finanziamento delle università;
 - b) contributi della Confederazione e degli altri Cantoni, riversati come all'art. 2 cpv. 2, per la parte di loro spettanza e dedotta la partecipazione a servizi comuni;
 - c) eventuali supplementi concessi dal Gran Consiglio secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. a), nell'ambito della pianificazione finanziaria e di sviluppo dell'Università.
- 3 Tali facoltà e istituti diventano parte integrante dell'Università e sottostanno alle sue regole generali, segnatamente in materia di procedura di scelta dei docenti e diritti degli utenti. Essi acquisiscono il diritto di partecipazione agli organi dell'Università in base alle disposizioni del suo statuto.

Art. 13 Elementi costitutivi

L'Università della Svizzera italiana è costituita:

- a) da un'accademia di architettura quale facoltà propria;
- b) da una facoltà di scienze economiche e da una facoltà di scienze della comunicazione, create dalla Città di Lugano e integrate nella struttura accademica.

Art. 14 Protezione del nome

- 1 È necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel

Cantone le denominazioni Università, Istituto universitario e simili da parte di enti pubblici o privati che svolgono una qualsiasi attività.

- 2 Nessun altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone la denominazione «Università della Svizzera italiana».

Art. 15 Disposizioni transitorie

- 1 Fino a regolare funzionamento del Consiglio dell'Università e dell'Accademia di architettura, il Consiglio di Stato incarica un Consiglio costituente con il compito di gestire la fase d'avvio, di preparare lo statuto e i regolamenti e di procedere alle prime assunzioni.
- 2 All'Università è attribuito un capitale di dotazione di fr. 11'000'000.-. Il credito è inserito nel conto degli investimenti del Dipartimento dell'istruzione e della cultura, Ufficio degli studi universitari.
- 3 Per il finanziamento dei primi due anni di insegnamento è concesso un credito quadro di fr. 12'000'000.-. Il credito è inserito nel conto di gestione corrente del Dipartimento dell'istruzione e della cultura, Ufficio degli studi universitari.
- 4 Alla costituenda fondazione istitutiva le facoltà create dalla Città di Lugano è attribuito un contributo unico straordinario di fr. 1'000'000.-. Il credito è inserito nel conto degli investimenti del Dipartimento dell'istruzione e della cultura, Ufficio degli studi universitari.
- 5 L'Università versa alle facoltà create dalla Città di Lugano, per i primi due anni di attività, importi corrispondenti ai contributi intercantionali per gli studenti provenienti da altri Cantoni.
- 6 L'Ente ospedaliero cantonale è autorizzato a mettere a disposizione per l'Università, in quanto bene patrimoniale, l'immobile Turconi già sede dell'ospedale di Mendrisio.

Art. 16 Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.